



S.N.A.L.S. - CONF.S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



SEGRETERIA PROVINCIALE

VICENZA, viale Milano, 37 - tel. 0444 323049 fax 325240

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua) - tel. - fax 0424 382483

sito: www.snalsvicenza.it - e-mail: veneto.vi@snals.it

INFORMATIVA N. 351
18 aprile 2016

I.T.C. FUSINIERI
PROT. N. 841/C2C
DATA 21/04/16

e, p.c.

Alla RSU
All'Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Graduatorie interne di circolo e di istituto per l'individuazione dei perdenti posto

Quando vanno compilate le graduatorie interne di istituto	- Gli articoli 20, comma 4 (infanzia e primaria) e 22, comma 3 (secondaria di 1° e 2° grado) del CCNI 8 aprile 2016 sulla mobilità stabiliscono che i Dirigenti Scolastici provvedono alla formazione e alla pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle graduatorie di istituto relative agli insegnanti titolari entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, cioè dal 24 aprile al 9 maggio 2016. - Le graduatorie sono distinte per singola tipologia di posto/insegnamento e devono essere indicati, per ciascun nominativo, oltre al punteggio complessivo, anche i punteggi analitici (servizio, esigenze di famiglia, titoli). - Ovviamente non sono compresi i docenti neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2015, in quanto privi di sede definitiva.
La valutazione dei titoli	- Vengono valutati i titoli in possesso alla data del 23 aprile 2016, termine di scadenza della presentazione della domanda di mobilità. - L'anzianità di servizio viene valutata in base all'allegato D, all'allegato F e alla dichiarazione per il punteggio aggiuntivo. L'anno in corso non è valutato. - Le esigenze di famiglia e i titoli culturali si valutano sulla base delle dichiarazioni personali. - Per l'età dei figli minori di 6 anni (punti 4) o di 18 anni (punti 3) si fa riferimento alla data del 31 dicembre 2016.
La valutazione delle esigenze di famiglia	- Il punteggio per il Comune di ricongiungimento si configura come non allontanamento e viene attribuito quando il familiare è residente nel Comune di titolarità del docente. - Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel Comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (che non comprendono cioè l'insegnamento dei richiedenti) e lo stesso risulti vicinioro alla sede di titolarità. - La valutazione relativa ai figli spetta in ogni caso.
Il punteggio per la continuità	- La continuità di servizio nella stessa scuola di titolarità si valuta, a differenza dei trasferimenti a domanda, già dal primo anno (naturalmente non si valuta l'anno in corso; occorre, quindi, essere almeno al secondo anno). - Per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune o sostegno) o nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio

	presso la scuola di titolarità. • Va valutata anche, a differenza dei trasferimenti a domanda, la continuità nel Comune ove è situata la scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità negli anni scolastici immediatamente precedenti. • L'utilizzo sul sostegno a domanda o d'ufficio anche in scuole o sedi diverse da quelle di titolarità non interrompe la continuità.
<i>La valutazione del servizio pre-ruolo</i>	• Il servizio pre-ruolo viene valutato diversamente rispetto alla domanda di trasferimento e precisamente 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per gli altri anni.
<i>La valutazione del servizio in altro ruolo dei docenti della scuola dell'infanzia</i>	• Il servizio di ruolo nella scuola primaria viene valutato 3 punti per ogni anno. • Il servizio di ruolo nella scuola secondaria sia di 1° che di 2° grado va sommato al servizio pre-ruolo. La somma va valutata 3 punti per ogni anno fino a 4 anni e 2 punti per gli altri anni.
<i>La valutazione del servizio in altro ruolo dei docenti della scuola primaria</i>	• Il servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia viene valutato 3 punti per ogni anno. • Il servizio di ruolo nella scuola secondaria sia di 1° che di 2° grado va sommato al servizio pre-ruolo. La somma va valutata 3 punti per ogni anno fino a 4 anni e 2 punti per gli altri anni.
<i>La valutazione del servizio in altro ruolo dei docenti della scuola secondaria di 1° grado</i>	• Il servizio di ruolo nella scuola secondaria di 2° grado viene valutato 3 punti per ogni anno. • Il servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria va sommato al servizio pre-ruolo. La somma va valutata 3 punti per ogni anno fino a 4 anni e 2 punti per gli altri anni.
<i>La valutazione del servizio in altro ruolo dei docenti della scuola secondaria di 2° grado</i>	• Il servizio di ruolo nella scuola secondaria di 1° grado viene valutato 3 punti per ogni anno. • Il servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria va sommato al servizio pre-ruolo. La somma va valutata 3 punti per ogni anno fino a 4 anni e 2 punti per gli altri anni.
<i>Le due graduatorie dei docenti soprannumerari</i>	• Vengono predisposte due distinte graduatorie: • la prima comprendente i docenti entrati a far parte dell'organico dal 1° settembre 2015 per mobilità a domanda volontaria; • la seconda comprendente non solo i docenti titolari prima del 1° settembre 2015, ma anche gli insegnanti individuati come soprannumerari in altra scuola, che, pur avendo presentato domanda condizionata, sono stati trasferiti nell'attuale scuola espressa tra le preferenze o d'ufficio dal 1° settembre 2015.
<i>I docenti esclusi dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto</i>	• Sono esclusi dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto i beneficiari delle seguenti precedenze: • personale non vedente (art. 3 Legge 120/91); • personale emodializzato (art. 61 Legge 270/82); • disabili di cui all'art. 21 della Legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50; • personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); • disabili di cui all'art. 33, comma 6 della Legge 104/92 (situazione di gravità);

	- personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all'art. 33, commi 5 e 7, (situazione di gravità e necessità di assistenza continuativa, globale e permanente) non ricoverati a tempo pieno: - coniuge che assiste l'altro coniuge disabile; - genitori, anche adottivi, che assistono il figlio disabile; - figlio (referente unico che presta assistenza alle condizioni previste all'art. 13, comma 1, punto V, del CCNI) che assiste il genitore disabile; - fratello o sorella convivente con il disabile (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente inabili o in caso di scomparsa dei genitori medesimi). - personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.
<i>Ulteriori condizioni da rispettare per coloro che prestano assistenza ai familiari con handicap in situazione di gravità</i>	- L'esclusione dalla graduatoria interna si applica soltanto se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito (coniuge, figlio, genitore, fratello/sorella convivente). - Qualora la scuola di titolarità sia in comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell'assistito, bisogna aver presentato domanda volontaria di trasferimento per l'anno scolastico 2016/2017 per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.
<i>Individuazione perdenti posto</i>	- Prioritariamente è perdente posto il docente collocato con il minor punteggio tra coloro che sono entrati a far parte dell'organico della scuola dal 1° settembre 2015 per mobilità a domanda. - Successivamente è perdente posto il docente ultimo in graduatoria tra coloro che sono in servizio dagli anni scolastici precedenti, compresi i rientrati dal 1° settembre 2015 per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata. - Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Le sedi Snals	Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00

a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it